

**Causa C-830/21**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

23 dicembre 2021

**Giudice del rinvio:**

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

9 dicembre 2021

**Ricorrente in primo grado, convenuta e ricorrente in appello:**

Syngenta Agro GmbH

**Convenuta in primo grado, ricorrente e convenuta in appello:**

Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

---

**Hanseatisches Oberlandesgericht**

[OMISSIS]

**Ordinanza**

nella causa

**Syngenta Agro GmbH**, [OMISSIS] Maintal, Germania

**- Ricorrente in primo grado, convenuta e ricorrente in appello -**

[OMISSIS] contro

**Agro Trade Handelsgesellschaft mbH**, [OMISSIS]

[OMISSIS] Lauschied Germania

**- Convenuta in primo grado, ricorrente e convenuta in appello -**

[OMISSIS] l'Hanseatische Oberlandesgericht – Terza Sezione – [OMISSIS]  
[composizione del collegio giudicante] in data 09.12.2021 ha deciso quanto segue:

I. Il procedimento è sospeso.

II. Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'articolo 1 in combinato disposto con l'allegato 1, paragrafo 1, lettere b) e f), del regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE:

1. Se l'articolo 1 in combinato disposto con l'allegato 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 547/2011, debba essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di importazione parallela di un prodotto fitosanitario, il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione dello Stato membro di provenienza dal quale il prodotto fitosanitario è stato importato devono essere indicati sull'imballaggio qualora il prodotto sia commercializzato in un altro Stato membro.

2. Se l'articolo 1 in combinato disposto con l'allegato 1, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 547/2011, debba essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di importazione parallela di un prodotto fitosanitario, il numero di partita originariamente attribuito dal produttore deve rimanere invariato sull'imballaggio, o se sia compatibile con tale disposizione il fatto che l'importatore parallelo rimuova il numero di partita originario e apponga sull'imballaggio il proprio numero di identificazione, qualora tenga una documentazione che dimostri la corrispondenza tra i numeri di partita da esso utilizzati e quelli del titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario importato parallelamente.

#### **Motivazioni:**

A.

La ricorrente è la società di distribuzione tedesca del gruppo Syngenta, che produce e commercializza, tra l'altro, prodotti fitosanitari nella Repubblica federale di Germania e in altri Stati membri dell'Unione europea. In qualità di operatore commerciale nel settore agricolo, la convenuta commercializza, tra l'altro, prodotti fitosanitari, in particolare prodotti fitosanitari importati parallelamente. Essa importa anche, tra l'altro, prodotti fitosanitari della ricorrente, che commercializza nella Repubblica Federale di Germania in taniche originali della ricorrente, non aperte, sostituendo l'etichettatura originaria con un adesivo proprio. Quest'ultimo contiene, tra l'altro, informazioni sulla convenuta in qualità di importatore e distributore, ma non sul titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario nello Stato membro di provenienza. La convenuta sostituisce il numero di partita originario del produttore con il proprio numero di identificazione e tiene un registro che indica la corrispondenza tra il numero di identificazione da essa assegnato e il numero di partita originario.

La ricorrente ravvisa in ciò una violazione dell'articolo 1 in combinato disposto con l'allegato 1, paragrafo 1, lettere b) e f), del regolamento (UE) n. 547/2011. Essa ha chiesto – per quanto ancora di rilievo per il procedimento di appello e per il rinvio pregiudiziale – di vietare alla convenuta, a pena di sanzioni pecuniarie,

1. (...)

c. di immettere sul mercato nella Repubblica Federale di Germania, direttamente o tramite terzi, a titolo di importazione parallela, un prodotto fitosanitario nella sua confezione originale con la denominazione «ABAREX PRO», «AGRO TRIO» e/o «REXTOP», in riferimento ad un prodotto fitosanitario autorizzato al commercio in Germania tramite la Syngenta Agro GmbH, vale a dire mettere a disposizione, offrire, esporre ai fini della vendita o commercializzare in altro modo tale prodotto fitosanitario, se è stata rimossa l'indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione stampata sull'imballaggio originale, come nel caso dell'imballaggio illustrato nell'allegato K6;

e/o

d. di immettere sul mercato nella Repubblica Federale di Germania, direttamente o tramite terzi, a titolo di importazione parallela, un prodotto fitosanitario nella sua confezione originale con la denominazione «ABAREX PRO», «AGRO TRIO» e/o «REXTOP», in riferimento ad un prodotto fitosanitario autorizzato al commercio in Germania tramite la Syngenta Agro GmbH, vale a dire mettere a disposizione, offrire, esporre ai fini della vendita o commercializzare in altro modo tale prodotto fitosanitario, se il numero di partita stampato sull'imballaggio originale è stato rimosso e sostituito da un altro numero di identificazione, come nel caso dell'imballaggio illustrato nell'allegato K6;

(...).

Inoltre, con le domande sub 2, 3 e 4, essa ha altresì avanzato nei confronti della convenuta una richiesta di informazioni, la determinazione del risarcimento e il rimborso delle spese legali precontenziose.

Il Landgericht (Tribunale del Land) ha condannato la convenuta per quanto riguarda la domanda sub 1c e le domande successive ad essa relative ed ha respinto il ricorso per quanto riguarda la domanda sub 1d e le domande successive ad essa relative.

A questo proposito, con riferimento alla domanda sub 1c, il Landgericht ha precisato che per le definizioni relative alle prescrizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 547/2011, si dovrebbe fare riferimento all'articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari. Ai sensi dell'articolo 3, punto 24, del regolamento (CE) n. 1107/2009,

«Titolare dell'autorizzazione» è «la persona fisica o giuridica che detenga un'autorizzazione di un prodotto fitosanitario». L'articolo 3, paragrafo 10, del medesimo regolamento definisce l'«Autorizzazione di un prodotto fitosanitario» un «atto amministrativo mediante il quale l'autorità competente di uno Stato membro autorizza l'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario nel suo territorio». Di conseguenza, titolare dell'autorizzazione sarebbe il soggetto che ottiene la prima autorizzazione per un prodotto fitosanitario in uno Stato membro. Tale utilizzo della nozione di autorizzazione troverebbe seguito nell'articolo 18 del regolamento (CE) 1107/2009. Per contro, per quanto riguarda il commercio parallelo, l'articolo 52, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si riferirebbe alla possibilità di un «permesso di commercio parallelo» per un «prodotto fitosanitario autorizzato in uno Stato membro (Stato membro di provenienza)». Da tale impiego dei concetti in detto regolamento risulterebbe che con i termini nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione e numero di autorizzazione del prodotto fitosanitario ai sensi del paragrafo 1, lettera b), dell'allegato I, in riferimento all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 547/2011, si intendono il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione nello Stato membro di provenienza, dal momento che la nozione di «autorizzazione» sarebbe utilizzata nel contesto del commercio parallelo. La commercializzazione del prodotto fitosanitario importato parallelamente senza indicazione del titolare dell'autorizzazione nello Stato membro di provenienza violerebbe, pertanto, il paragrafo 1, lettera b), dell'allegato I, in riferimento all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 547/2011.

Per quanto riguarda la domanda sub d, il Landgericht ha rilevato che la nozione di «numero di partita» di cui al paragrafo 1, lettera f), dell'allegato I, in riferimento all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 547/2011, non sarebbe definita né in detto regolamento, né nel regolamento (CE) n. 1107/2009. Diversamente dal caso dell'indicazione del nome e dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario, la formulazione dell'allegato I in riferimento all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 547/2011 si presterebbe all'interpretazione della convenuta, secondo cui potrebbe intendersi anche un numero di partita dell'importatore parallelo. Interpretando il paragrafo 1, lettera f), dell'allegato I, del regolamento (UE) n. 547/2011 alla luce della libera circolazione delle merci risulterebbe l'ammissibilità della sostituzione del numero di partita, in quanto potrebbe essere necessaria al fine di prevenire o porre fine a misure di preclusione. Il fatto che, nel caso di specie, non risulti che la ricorrente abbia adottato misure di preclusione non avrebbe alcuna incidenza sull'interpretazione del regolamento (UE) n. 547/2011 e del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Avverso tale sentenza hanno presentato appello entrambe le parti.

## B.

L'esito degli appelli dipende dall'interpretazione dell'articolo 1, in combinato disposto con il paragrafo 1, lettere b) e f) dell'allegato I del regolamento (UE) n. 547/2011. Prima di adottare una decisione è quindi necessario sospendere il procedimento e chiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia

dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del TFUE.

I diritti di cui trattasi potrebbero essere conferiti alla ricorrente in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, prima frase, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 3a, dell'UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, legge federale sulla concorrenza sleale), in combinato disposto con i requisiti di cui all'articolo 1, in combinato disposto con il paragrafo 1, lettere b) e f), dell'allegato I, del regolamento (UE) n. 547/2011.

I.

I requisiti generali delle pretese fondate sulla normativa in materia di concorrenza sleale sono soddisfatti. Le parti sono concorrenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, dell'UWG. L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 547/2011 è una regola di comportamento sul mercato ai sensi dell'articolo 3a dell'UWG, la cui inosservanza può limitare sensibilmente la concorrenza a scapito dei concorrenti e dei consumatori ai sensi dell'articolo 3a dell'UWG. Inoltre, il prodotto controverso è un prodotto fitosanitario ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 547/2011, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

II.

Sussiste violazione, da parte della convenuta, dell'articolo 1, in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera b), dell'allegato I, del regolamento (UE) n. 547/2011, se a titolo di importatore parallelo era tenuta in forza di tale disposizione ad indicare il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario importato dallo Stato membro di provenienza anche nell'ipotesi della sua commercializzazione nella Repubblica federale di Germania (prima questione pregiudiziale).

1. Il paragrafo 1 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 547/2011 prevede che diverse indicazioni «devono essere incluse in modo chiaro e indelebile sull'imballaggio dei prodotti fitosanitari». Ai sensi della lettera b), ciò comprende anche «il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione [e] il numero di autorizzazione del prodotto fitosanitario». Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario deve essere richiesta «a ciascuno degli Stati membri in cui intende immettere sul mercato il prodotto» e copre inizialmente esclusivamente lo Stato membro in cui tale prodotto deve essere immesso sul mercato. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il commercio parallelo di un prodotto fitosanitario autorizzato in un altro Stato membro può essere autorizzato se lo Stato membro in cui ha luogo l'importazione parallela stabilisce che la composizione del prodotto fitosanitario è identica a quella di un prodotto fitosanitario già autorizzato nel suo territorio (prodotto di riferimento). Conformemente all'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009,

tale prodotto è immesso sul mercato e impiegato solo conformemente alle disposizioni dell'autorizzazione del prodotto di riferimento.

2. Secondo la ricorrente, i requisiti relativi all'etichettatura previsti dal regolamento n. 547/2011 vincolano senza limitazioni anche l'importatore parallelo. Secondo la formulazione chiara e inequivocabile del paragrafo 1, lettera b), dell'allegato I di detto regolamento, a tale riguardo esso avrebbe dovuto indicare sull'imballaggio il titolare dell'autorizzazione nello Stato membro di provenienza. Al riguardo, la ricorrente condivide l'opinione del Landgericht in primo grado.

3. La convenuta è del parere che il regolamento n. 547/2011 non contenga una disposizione chiara al riguardo. Si dovrebbe tenere presente che il prodotto importato non disporrebbe di un'autorizzazione propria nello Stato membro d'introduzione e che quindi non esisterebbe un titolare dell'autorizzazione per tale prodotto ai sensi del regolamento. Il prodotto si appoggerebbe soltanto su un prodotto di riferimento autorizzato nello Stato membro di provenienza, il titolare della cui autorizzazione non dovrebbe necessariamente essere lo stesso che nello Stato membro di provenienza. Indicando il titolare dell'autorizzazione nello Stato membro di provenienza, tra i commercianti del settore agricolo e gli utilizzatori si creerebbe la falsa impressione che gli ambiti di utilizzazione e le modalità di applicazione valgano anche per il prodotto importato nello Stato membro d'introduzione su cui è basata la decisione di autorizzazione nello Stato membro d'origine, il che sarebbe in contraddizione con la disposizione dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Poiché tra le condizioni autorizzate nello Stato membro di provenienza e nello Stato membro d'introduzione esisterebbero alcune differenze, sussisterebbe il rischio che i commercianti agricoli e gli utilizzatori procedano ad una commercializzazione illegale e all'utilizzo in un ambito di applicazione non autorizzato in Germania o non autorizzato con tali quantità di applicazione. Essa ritiene altresì che si creerebbe l'erronea impressione che il titolare dell'autorizzazione dello Stato membro di provenienza sia anche l'impresa responsabile dell'immissione sul mercato nello Stato membro d'introduzione.

In base alla ratio e alla finalità di tale disposizione, rileverebbe solo chi ha immesso il prodotto fitosanitario sul mercato nello Stato membro interessato. Ciò corrisponderebbe anche alla normativa in materia di etichettatura di prodotti chimici ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 26, del regolamento (CE) n. 1272/2008 con riferimento al «fornitore». Nel caso del commercio parallelo, si tratterebbe esclusivamente del commerciante parallelo e non del titolare dell'autorizzazione del prodotto nello Stato membro di provenienza. Non sarebbe quindi contrario al diritto dell'Unione indicare sull'etichetta, al posto di un titolare dell'autorizzazione, esclusivamente il nome e l'indirizzo del commerciante parallelo.

Inoltre, l'indicazione del titolare originario dell'autorizzazione e del suo indirizzo permetterebbe di sapere in provenienza da quale paese il prodotto è stato



commercializzato parallelamente in Germania. Secondo la convenuta, ciò indurrebbe un gran numero di aziende agricole ad effettuare un'importazione in proprio, senza etichettatura tedesca, acquistando direttamente il prodotto nell'altro Stato membro, con potenziali conseguenze negative per la salute umana e animale e per la tutela dell'ambiente, ad esempio attraverso possibili violazioni dell'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

### III.

Sussiste violazione, da parte della convenuta, dell'articolo 1, in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera f), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 547/2011, se a titolo di importatore parallelo era tenuta, in forza di tale disposizione, a mantenere il numero di partita originario invariato sulle taniche. Al riguardo, assume rilievo se la convenuta avesse il diritto di rimuovere il numero di partita originario, sostituirlo con il proprio numero di identificazione e tenere un registro indicante la corrispondenza tra il numero di identificazione da essa assegnato e il numero di partita originario (seconda questione pregiudiziale).

1. Ai sensi dell'articolo 1, in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera f), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 547/2011, il «numero di partita del preparato» rientra nelle informazioni «chiar[e] e indelebili» che devono essere incluse sull'imballaggio del prodotto fitosanitario. L'articolo 49, paragrafo 4, del PflSchG (Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen o Pflanzenschutzgesetz, legge sulla protezione dei vegetali) disciplina il commercio parallelo dei prodotti fitosanitari nei seguenti termini: «Qualora il titolare dell'autorizzazione non utilizzi, per l'etichettatura ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, il numero di partita del titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario importato parallelamente, esso è tenuto a tenere, e a conservare per un periodo di almeno cinque anni, la documentazione che dimostri la corrispondenza tra il numero di partita da esso utilizzato e quello del titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario importato parallelamente».

Tale disposizione nazionale presuppone quindi l'esistenza di casi in cui l'importatore parallelo è autorizzato a sostituire il numero di partita originario con un numero di identificazione proprio. Conformemente al principio del primato del diritto dell'Unione, tale disposizione non potrebbe in ogni caso permettere la sostituzione del numero di partita originario se l'importatore parallelo fosse tenuto, ai sensi dell'articolo 1, in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera f), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 547/2011, a lasciare sull'imballaggio il numero di partita originario invariato.

2. La ricorrente è del parere che già la formulazione del paragrafo 1, lettera f), dell'allegato I, del regolamento (UE) n. 547/2011 suggerisce che il numero di partita originario deve essere lasciato invariato sull'imballaggio. Ciò risulterebbe sia dalla nozione di «partita», che si riferirebbe alla produzione del prodotto fitosanitario, sia dalla nozione di «preparato», che deve necessariamente essere associata al titolare dell'autorizzazione. Deporrebbe inoltre in tal senso anche il

requisito dell'apposizione «indelebile», che si riferirebbe anche al numero di partita.

Gli obblighi generali in materia di etichettatura previsti da detta disposizione si applicherebbero direttamente anche all'importatore parallelo. La disposizione di cui all'articolo 49, paragrafo 4, del PflSchG, non sarebbe applicabile in caso di conflitto con il regolamento (UE) n. 547/2011, avente rango prioritario nel diritto dell'Unione.

Le informazioni sul titolare dell'autorizzazione e il numero di partita mirerebbero a tutelare l'utilizzatore e l'ambiente, in modo che in una situazione di emergenza il titolare dell'autorizzazione sia in grado di identificare il più rapidamente possibile errori d'uso o partite difettose. Solo il titolare dell'autorizzazione disporrebbe dell'esperienza sui prodotti necessaria per fornire, in tali casi, indicazioni di messa in sicurezza.

Questa interpretazione sarebbe coerente anche con il Guidance Document (documento di orientamento) della Commissione sulle importazioni parallele, presentato come allegato K12, che prevederebbe principi divergenti solo per l'ipotesi di riconfezionamento (e non per la rietichettatura di cui alla fattispecie).

3. Al riguardo, la convenuta condivide l'opinione del Landgericht e sostiene che la formulazione del paragrafo 1, lettera f), dell'allegato I, del regolamento (UE) n. 547/2011 non conterrebbe requisiti chiari e inequivocabili con riferimento al numero di partita. Piuttosto, il tenore letterale lascerebbe aperta la questione di stabilire se per numero di partita si intenda solo l'originale, ossia quello che il produttore ha assegnato inizialmente al prodotto. Del pari, la formulazione sarebbe generica laddove si menziona, ad esempio, un «preparato», che designerebbe solo una miscela composta dalla sostanza attiva e dai suoi coformulanti. Orbene, proprio i lotti di un siffatto preparato sarebbero individuabili anche attraverso la manipolazione della convenuta. Al riguardo, nemmeno l'articolo 49 del PflSchG violerebbe il diritto dell'Unione.

Il mantenimento del numero della partita non sarebbe necessario neppure in caso di urgenza. Le misure di primo soccorso da adottare in caso di necessità sarebbero già indicate nell'etichetta apposta dalla convenuta. Del resto, se ne potrebbe fare richiesta al commerciante parallelo. Inoltre, la scheda informativa sui dati di sicurezza sarebbe resa disponibile in qualsiasi momento dal responsabile dell'immissione del prodotto chimico sul mercato per ciascun prodotto fitosanitario. In aggiunta, l'obbligo di indicare il numero di partita originario creerebbe il rischio di preclusione del mercato, perché renderebbe possibile identificare in quale Stato membro il prodotto importato è stato venduto alla convenuta. Senza la rimozione, sussisterebbe il rischio che il cliente locale della ricorrente e fornitore della convenuta subisca rappresaglie dal gruppo Syngenta, fino ad arrivare alla cancellazione dall'elenco dei clienti.

IV.



A quanto risulta, la giurisprudenza dei giudici nazionali della Repubblica federale di Germania non si è ancora pronunciata sulle questioni interpretative di cui trattasi nel caso di specie.

Sussistono dubbi circa la corretta interpretazione del paragrafo 1, lettere b) e f) dell'allegato I del regolamento (UE) n. 547/2011, dal momento che per la specifica situazione dell'etichettatura di prodotti fitosanitari importati parallelamente detto regolamento non prevede una regolamentazione autonoma. Se il tenore delle disposizioni summenzionate potrebbe deporre a favore dell'interpretazione della ricorrente, secondo la quale sull'etichettatura del prodotto importato devono essere indicati sia il titolare dell'autorizzazione nello Stato membro di provenienza sia il numero di partita originario, la ratio e la finalità della normativa, alla luce della contingenza del commercio parallelo, potrebbero consentire anche un'interpretazione estensiva, quale sostenuta dalla convenuta. In tale contesto, appare opportuno ottenere una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3 TFUE.

[OMISSIS] [Nomi dei giudici intervenuti nell'adozione della decisione]